

ORDINE
DEI

DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

VICENZA

Regolamento
dell'Organismo di composizione della crisi¹
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Vicenza

¹ Deliberato dal Consiglio dell'Ordine nella riunione del 3 maggio 2016 e modificato il 2 maggio 2017.

- Art. 1 -

Oggetto

1. Il presente Regolamento si applica alle procedure di sovraindebitamento, di cui legge 27 gennaio 2012 n. 3, come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge n. 17 dicembre 2012 n. 221, gestite dall'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza (di seguito "Organismo"). Esso contiene norme di autodisciplina vincolanti per gli aderenti, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, n. 202 del 24 settembre 2014.
2. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione interna dell'Organismo, che eroga il servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento prevista dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, inclusa la funzione di liquidatore o di Gestore della liquidazione, per il tramite di professionisti aderenti all'Organismo nei limiti previsti dalla normativa vigente.
3. Il presente Regolamento si ispira ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza e trasparenza.

- Art. 2 -

Funzioni e Obblighi

1. L'Organismo svolge le funzioni ad esso riservate negli artt. 15 e ss. della legge n. 3/2012 e successive modificazioni e integrazioni, e assume gli obblighi previsti negli artt. 9 e ss. del decreto n. 202/2014.

- Art. 3 -

Iscrizione

1. Il rappresentante legale dell'Organismo, vale a dire il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza, referente in qualità di suo procuratore cura l'iscrizione dell'Organismo nella sezione A del Registro degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento tenuto presso il Ministero della Giustizia.

- Art. 4 -

Formazione dei Gestori della Crisi

1. Ai fini della nomina in qualità di Gestori della crisi e per lo svolgimento delle funzioni occorre che l'iscritto all'albo sia in regola con le norme sulla formazione obbligatoria (FPC), oltre all'adempimento degli obblighi formativi di cui all'art. 4, commi 5, e 6 del decreto n. 202/2014.

- Art. 5 -

Organi

1. Ai fini della gestione dell'Organismo e delle procedure di sovraindebitamento da esso amministrate, sono istituiti i seguenti organi:
 - a. un Referente;
 - b. una segreteria amministrativa.
 - c. Il referente e la segreteria amministrativa sono i depositari delle domande pervenute all'organismo e della documentazione allegata a corredo.

- Art. 6 -

Referente

1. Il Referente è la persona fisica nominata dal Consiglio dell'Ordine che indirizza e coordina l'attività dell'Organismo e conferisce gli incarichi dei Gestori della crisi.
2. Il Referente dura in carica quattro anni e può essere nominato per massimo due mandati consecutivi.

3. La cessazione del Referente per scadenza del termine produce effetto dal momento dell'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine.
4. Il Referente può essere revocato per gravi motivi (cfr. Allegato "A").
5. Il Referente, sentito il Consiglio dell'Ordine, cura l'organizzazione e la gestione dell'Organismo:
 - esamina le domande pervenute dai professionisti interessati e delibera sull'ammissione all'elenco dei Gestori della crisi;
 - esamina il registro delle domande presentate dai debitori/consumatori;
 - effettua una sommaria valutazione delle domande presentate
 - nomina o sostituisce il Gestore della crisi;
 - è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco dei Gestori della crisi aderenti all'Organismo, nonché di tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente Regolamento;
 - presenta al Consiglio dell'Ordine il conto consuntivo e la relazione sulla gestione al 31 dicembre di ogni anno, entro il 30 aprile dell'anno successivo.
6. Gli impegni di spesa generali e relativi al mantenimento dell'Organismo superiori ad Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per ogni esercizio deliberati dal Referente dovranno essere approvati dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza, anche mediante ratifica di provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Referente stesso.
7. Il Referente è altresì obbligato a comunicare immediatamente al responsabile della tenuta del registro di cui al decreto n. 202/2014, anche a mezzo di posta elettronica certificata, tutte le vicende modificative dei requisiti dell'Organismo iscritto, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, nonché le misure di sospensione e decadenza dei Gestori adottate dall'Organismo ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 5, del decreto n. 202/2014.
8. L'attività prestata dal referente sarà gratuita salvo il rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento dell'incarico. L'eventuale compenso sarà di volta in volta deliberato dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza.

- Art. 7 -

Segreteria Amministrativa

1. La segreteria amministrativa è composta da uno o più segretari nominati dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza e/o da una persona fisica con compiti operativi scelte dallo stesso Consiglio dell'Ordine, tra il suo personale dipendente.
2. Essa ha sede presso l'Organismo.
3. La segreteria dell'Organismo svolge funzioni amministrative in relazione al servizio di composizione della crisi.
4. La segreteria tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di sovraindebitamento, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore in stato di sovra indebitamento, al Gestore della crisi delegato, alla durata del procedimento e al relativo esito.
5. La segreteria potrà accettare le domande solo se presentate allo sportello personalmente o a mezzo pec.
La segreteria:
 - a) verifica la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore per la nomina del Gestore della crisi;
 - b) effettua l'annotazione nell'apposito registro delle crisi e sottopone la domanda del debitore al Referente per la eventuale ammissione;
 - c) verifica l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese dovute.

- Art. 8 -

Gestore della Crisi

1. La nomina del Gestore della crisi, incaricato della composizione della crisi, è effettuata dal Referente tra i nominativi inseriti nell'elenco tenuto presso l'Organismo.
2. Il Gestore della crisi può essere composto da non più di tre componenti.

3. Al fine di evitare conflitti di interesse, ricorrendo la composizione collegiale, a ciascun componente saranno attribuite specifiche funzioni operative in base ai ruoli fondamentali svolti nelle procedure di composizione quali ad esempio, di consulente del debitore, di attestatore e di ausiliario del giudice.
4. La nomina del Gestore della crisi viene effettuata tra i professionisti iscritti nell'elenco di cui all'art. 3 del decreto n. 202/2014 secondo criteri di rotazione che tengano conto sia degli incarichi già affidati sia della natura e dell'importanza della situazione di crisi del debitore.
5. Il Gestore della crisi svolge le prestazioni inerenti alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi e di liquidazione del patrimonio del debitore secondo quanto disposto dalla legge n. 3/2012 e dal decreto n. 202/2014.

- Art. 9 -

Accettazione dell'incarico e dichiarazione di indipendenza del Gestore

1. Il Gestore della crisi comunica entro 10 giorni dal ricevimento della nomina a mezzo pec l'accettazione dell'incarico.
2. Contestualmente all'accettazione dell'incarico, il Gestore della crisi deve sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e dichiarare per iscritto di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c., e comunque in qualsiasi circostanza che possa far sorgere il ragionevole dubbio di compromissione della propria indipendenza della propria neutralità o imparzialità.
3. La dichiarazione deve essere comunicata tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite pec al Tribunale ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, ultimo comma, del decreto n. 202/2014.
4. A seguito dell'accettazione, il Referente comunica al debitore il nominativo del Gestore incaricato.

- Art. 10 -

Requisiti di professionalità ed onorabilità del Gestore

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 19 del decreto n. 202/2014 relativamente alla disciplina transitoria nei tre anni successivi all'entrata in vigore del medesimo decreto n. 202/2014, il Gestore della crisi, ai fini dell'assunzione dell'incarico, deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza di cui all'art. 4 del decreto n. 202/2014.

- Art. 11 -

Ausiliari del Gestore

1. Il Gestore della crisi può avvalersi di ausiliari nell'espletamento delle proprie funzioni.
2. Il Gestore dirige ed è responsabile dell'attività svolta dall'ausiliario.
3. All'ausiliario si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento e per quanto non previsto le previsioni di cui all'art. 2232 c.c.
4. Il Gestore può avvalersi, pertanto, dell'opera di esperti in materie specifiche e con particolari competenze.

- Art. 12 -

Rinuncia dell'incarico

1. Il Gestore della crisi non può rinunciare all'incarico se non per gravi e giustificati motivi.
2. La rinuncia va portata a conoscenza dell'Organismo e del Referente tramite pec.
3. In caso di rinuncia il Referente provvede alla sostituzione del Gestore e ne informa tempestivamente il debitore. Si applica l'art. 8 del presente Regolamento.

- Art. 13 -

Incompatibilità e decadenza

1. Tutti gli organi individuati dal presente Regolamento non possono essere nominati, e se nominati decadono dall'incarico, come Gestori della crisi incaricati per procedure gestite dall'Organismo

medesimo.

2. Non possono essere nominati come Gestori e se nominati decadono, coloro che rispetto ai rappresentanti e a quanti svolgono le funzioni individuate nel presente Regolamento:
 - sono legati al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
 - non sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 del codice civile e coloro che, anche per il tramite di soggetti con i quali sono uniti in associazione professionale, hanno prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso.
3. Il Gestore della crisi si impegna a rispettare il Regolamento di autodisciplina allegato sotto la lettera "A" al presente Regolamento garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore.

- Art. 14 -

Obblighi di riservatezza e privacy

1. Il procedimento di composizione della crisi è riservato, fatto salvo quanto disposto in ordine alla trasmissione di notizie e alle comunicazioni disposte ai sensi della legge n. 3/2012 e ai sensi del decreto n. 202/2014.
2. I Gestori della crisi, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di composizione.
3. L'Organismo, per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dalla legge n. 3/2012 e dal decreto n. 202/2014, oltre a quanto disposto nel presente regolamento, può accedere, previa autorizzazione del Giudice, ai dati e alle informazioni contenute nelle banche dati come previsto dall'art. 15, comma 10, della L. 27 gennaio 2012, n. 3 così come modificata e integrata, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni acquisite e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.
4. Gli iscritti all'Albo sono tenuti al rispetto dell'obbligo del segreto professionale di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 139/2005.

- Art. 15 -

Compensi spettanti ai Gestori e all'Organismo di Composizione

1. I compensi comprendono quelli per il Gestore della crisi e le indennità e i rimborsi spese per l'Organismo.
2. In difetto di accordo con il debitore, per la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese, trovano applicazione i parametri indicati negli artt. 14 e ss. del decreto n. 202/2014.
3. L'Organismo può valutare l'opportunità che sia versato dal debitore, quale acconto sul compenso complessivo, un importo non inferiore al 10% del compenso determinato sulla base dei parametri precedenti avuto riferimento al valore complessivo dell'attivo e del passivo dichiarato all'atto della proposta di accordo o della proposta di piano.
4. In ogni caso l'Organismo richiede un acconto minimo non inferiore ad Euro 200,00 (duecento/00) a titolo di fondo spese che sarà trattenuto dall'Organismo per i costi di amministrazione anche nelle ipotesi declinate nella Sezione seconda della legge n. 3/2012 relativamente alla liquidazione del patrimonio.
5. L'acconto minimo sarà versato dal debitore istante al momento del deposito della domanda presso l'Organismo.
6. Il versamento dell'acconto deve essere effettuato a mezzo bonifico bancario.
7. Il compenso, anche eventualmente a saldo, dovrà essere versato dal debitore entro sei mesi dall'omologa dell'accordo, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 3/2012 relativamente all'accordo di composizione, ovvero entro sei mesi dall'omologa del piano del consumatore ex articolo 12 - bis della legge n. 3/2012 e, infine, dopo il deposito del programma di liquidazione ex art. 14 *novies* della Legge 3/2012.

ORDINE
DEI

DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

VICENZA

8. L'acconto ed il saldo al netto delle spese anticipate saranno, in via generale, così ripartiti:
 - 60% in favore del Gestore della crisi;
 - 40% in favore dell'Organismo per i costi di amministrazione.
9. Il compenso è dovuto indipendentemente dall'esito delle attività previste di cui alla legge n. 3/2012 ed all'Organismo spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

- Art. 16 -
Responsabilità

1. L' Organismo assume obblighi e doveri rispetto al debitore al momento del conferimento dell'incarico.
2. Resta ferma la responsabilità personale del Gestore della crisi designato dal Referente nell'adempimento della prestazione.

ALLEGATO “A”**REGOLAMENTO DI AUTODISCIPLINA DEI GESTORI DELLA CRISI DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI VICENZA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 COMMA 5 DEL DECRETO N. 202/2014***Articolo 1 - INDIPENDENZA*

Il Gestore della crisi non deve avere alcun legame con le parti né di tipo personale, né familiare, né commerciale, né lavorativo.

Il Gestore della crisi ha l'obbligo di rendere noto alle parti tutte le circostanze che potrebbero ingenerare la sensazione di parzialità o di mancanza di neutralità; in questo caso le parti devono dare il loro esplicito consenso al proseguimento della procedura di sovraindebitamento.

Il Gestore della crisi rifiuta o interrompe la procedura se ritiene di subire o poter subire condizionamenti dalle parti o da soggetti legati alle parti del procedimento.

Articolo 2 - IMPARZIALITA'

Il Gestore della crisi valuta senza pregiudizi i fatti della controversia.

Articolo 3 - NEUTRALITA'

Il Gestore della crisi non deve avere un interesse diretto o indiretto circa l'esito della procedura di sovraindebitamento.

Articolo 4 - INTEGRITA'

È fatto divieto al Gestore della crisi di percepire compensi direttamente dalle parti.

Articolo 5 - COMPETENZA

Il Gestore della crisi deve mantenere alto il livello della propria competenza con una formazione adeguata e con il continuo aggiornamento sulla normativa del sovraindebitamento.

Prima di accettare la nomina il Gestore della crisi deve essere certo della propria competenza e deve rifiutare l'incarico nel caso in cui non si ritenga qualificato per svolgere la procedura assegnategli.

Articolo 6 – DILIGENZA E OPEROSITA'

Il Gestore della crisi deve svolgere il proprio ruolo con diligenza, sollecitudine e professionalità indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia.

Articolo 7 - RISERVATEZZA

Il Gestore della crisi ha l'obbligo del segreto e deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla procedura di sovraindebitamento.

Articolo 8 – CORRETTEZZA E LEALTA'

Il Gestore della crisi non può trasgredire i principi di cortesia, rispetto, cordialità, correttezza, puntualità, tempestività e sollecitudine.

La violazione e l'inosservanza del presente Regolamento di Autodisciplina comporta la risoluzione di diritto del rapporto giuridico in essere ed il diritto conseguente dell'Organismo di chiedere il risarcimento dei danni subiti e subendi.

Il Gestore della crisi che non ottempera agli obblighi suddetti è sostituito immediatamente nella procedura a cura del Referente dell'Organismo, che nomina un altro professionista con il possesso dei requisiti di legge.